

**Bozza di disegno di legge recante  
“Norme in materia di sostegno al sistema radiotelevisivo locale”  
per la consultazione pubblica**

Art. 1  
(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 9 e 21 della Costituzione e dell'articolo 8 dello Statuto, in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 198 del 26 ottobre 2016, riconosce e promuove il pluralismo dell'informazione e comunicazione quale strumento di crescita sociale e culturale, nonché quale diffusore di conoscenza della realtà territoriale regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina azioni ed interventi volti a sostenere il pluralismo informativo locale, scongiurare l'impoverimento del panorama dell'informazione locale e la standardizzazione dei contenuti, sostenere l'innovazione organizzativa e tecnologica, salvaguardare i livelli occupazionali, contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico tutelandone la qualità e la professionalità, sostenere l'avvio di imprese di giovani giornalisti.

Art. 2  
(Ambiti di intervento)

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, la presente legge finanzia interventi volti a sostenere:

- a) l'innovazione tecnologica delle attrezzature e dei locali;
- b) la conversione delle strumentazioni per la produzione di contenuti web;
- c) la modernizzazione del sistema regionale di produzione dell'informazione locale;
- d) gli abbonamenti alle agenzie di stampa locali con sede in Regione Campania per la fornitura alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali di un flusso informativo completo e costantemente aggiornato;
- e) la produzione e la trasmissione di notiziari radiotelevisivi su base locale, nonché di programmi specificatamente dedicati ai giovani, sostenendo le emittenti che dedicano la maggior parte del proprio palinsesto all'informazione giornalistica;
- f) le iniziative di autoproduzione radiofonica e televisiva, finalizzate alla conoscenza e valorizzazione delle tradizioni e della cultura campana, trasmissibili in regime di convenzione con emittenti radiofoniche e televisive, anche locali, di Stati e di regioni di Stati esteri ove risultano insediate comunità di origine campana;
- g) progetti editoriali per la valorizzazione del giornalismo partecipativo (contenuti realizzati dai lettori e dagli utenti, tv di strada), con l'indispensabile ruolo di mediazione e verifica delle informazioni garantito dalla redazione e dai giornalisti iscritti all'Ordine, attraverso l'interattività garantita dalla Rete e dai nuovi media;
- h) l'assunzione e la stabilizzazione di personale giornalistico, tecnico ed amministrativo con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile;
- i) la formazione e l'aggiornamento dei propri dipendenti, giornalisti e personale tecnico;
- l) l'informazione e la comunicazione sull'Unione Europea in ambito regionale;
- m) studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all'interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione radio televisiva;
- n) corsi di formazione ed aggiornamento nel settore della comunicazione radio televisiva, con specifico riferimento alle nuove tecnologie e al linguaggio e al suo uso appropriato e non discriminatorio;
- o) la più ampia comunicazione istituzionale per garantire un'informazione indipendente e pluralista e in rapporto di partecipazione tra cittadini e istituzioni.

### Art. 3 (Beneficiari)

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge le emittenti radiofoniche e televisive, via etere, digitale terrestre e con tecnologie satellitari, che operano in Campania e che producono e diffondono informazione e format giornalistici in ambito locale e con frequenza quotidiana.
2. Con successivo regolamento sono determinati i requisiti di ammissione dei soggetti beneficiari dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) iscrizione da almeno un anno nel registro operatori della comunicazione (ROC) di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
  - b) aver presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la domanda per la concessione dei contributi previsti dall'art. 23 comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e dalle successive modificazioni allo stesso, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223 (Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);
  - c) presenza di una redazione giornalistica composta da giornalisti professionisti iscritti all'Albo dei giornalisti previsto dalla legge 3 febbraio 1963, n.69 (Ordinamento della professione di giornalista) e con la testata giornalistica iscritta al Tribunale competente.
  - d) dedicare all'informazione locale autoprodotta una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto diurno (ore 7-23.00) pari a una quota complessiva di cui almeno il 60% dell'attività giornalistica svolta dalla propria redazione.
3. Sono, in ogni caso, escluse dai contributi di cui alla presente legge:
  - a) le imprese che sono state sanzionate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) per violazione del Titolo IV, Capo II del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), in materia di tutela dei minori, compiuta successivamente all'entrata in vigore della presente legge, nei dodici mesi antecedenti il termine per la presentazione delle domande di contributo.
  - b) le emittenti televisive che svolgono attività con carattere prevalente di televendita come disciplinate dalla vigente normativa.
4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, inoltre, individuate:
  - a) le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di ammissione al contributo;
  - b) i tempi e le procedure per l'erogazione del contributo;
  - c) i controlli successivi all'erogazione del contributo;
  - d) ogni altro aspetto avente ad oggetto gli interventi di cui alla presente legge.

### Art. 4 Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché al fine di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa locale, ad integrazione di quanto disposto dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198, è istituito un fondo ad esaurimento denominato "Fondo regionale per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione locale" pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Con delibera di Giunta regionale sono adottate le modalità e i criteri di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al Fondo del comma 1, nonché la misura massima degli stessi.

3. La perdita dei requisiti di cui al regolamento previsto all'art. 3, nel periodo intercorrente fra il riconoscimento del contributo e la sua completa erogazione, costituisce causa di decadenza dai contributi, con recupero delle somme eventualmente erogate. Il mancato adempimento, totale o parziale, degli obblighi assunti dal beneficiario costituisce causa di revoca dei contributi.

4. Il contributo è comunque revocato qualora dai controlli emergano dichiarazioni false o mendaci o quando venga successivamente accertata l'assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio. La revoca dà luogo al recupero delle somme eventualmente già percepite dal beneficiario.

## Articolo 5

### (Comunicazione istituzionale)

1. In conformità con i principi della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e con quelli che regolano la trasparenza, l'efficacia dell'azione amministrativa e le attività di informazione e comunicazione della Regione, nonché nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, la Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano attività di informazione e comunicazione al fine di:

- a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti con cui la Regione si rivolge ai cittadini, facendosi garante dell'indipendenza e del pluralismo dell'informazione fornita dall'istituzione regionale;
- b) informare i cittadini sulle opportunità e i servizi offerti dalla Regione;
- c) programmare la distribuzione di pubblicità istituzionale;
- d) mantenere relazioni esterne continuative con il tessuto associativo regionale nonché con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'Unione europea;
- e) rendere la comunicazione dell'amministrazione regionale un sistema integrato ed aperto alla massima interattività con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;
- g) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica, rispettando i principi del pluralismo dell'informazione;
- h) potenziare la comunicazione interna, la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale, in collaborazione con gli enti locali e con l'università, oltre che con l'Ordine regionale dei giornalisti.

## Articolo 6

### (Rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi

dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure quando è giustificato ritenere che i contributi siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. L'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Articolo 7  
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, .....

Articolo 8  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.